

risparmio, ecc.;

- il metodo del **costo medio ponderato** per esercizio di formazione (art. 92.2.3);
- il criterio del **Lifo** a scatti annuali, nel caso di diminuzione delle quantità (art. 92.3, seconda parte) e pertanto, in caso di vendita si assumono per realizzati i titoli della stessa categoria entrati per ultimi rispetto alla data di chiusura dell'esercizio (Lifo a scatti annuali) e non rispetto alla data di vendita (Lifo continuo);
- il **valore normale** da determinarsi con i criteri propri previsti dall'art. 9.4 (art. 94.4.7), che può essere mantenuto anche negli esercizi successivi purché in bilancio non sia iscritto un valore superiore.

I versamenti fatti in conto capitale o a fondo perduto, anche se a copertura di perdite, vanno ad aumentare il costo fiscalmente riconosciuto.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI - Sono stati riaperti al 31.10.2010 i termini per procedere alla rivalutazione delle quote/azioni di società non quotate, da parte dei soggetti persone fisiche al di fuori del regime di impresa, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Il nuovo valore rivalutato rappresenta il valore fiscalmente riconosciuto (prezzo di acquisto) che potrà essere portato in diminuzione dal corrispettivo di vendita ai fini della determinazione delle plusvalenze tassabili.

Misura dell'imposta sostitutiva: 4% e per partecipazioni qualificate in società non quotate; 2% per le partecipazioni non qualificate.

Perizia di stima: è necessario far redigere una perizia che attesti il nuovo valore del bene da giurare entro il 31/10/2010.

Periodo di riferimento: è possibile rivalutare quote/azioni possedute alla data dell'01/01/2010.

E' possibile effettuare una nuova rivalutazione in sostituzione di quella eventualmente fatta in periodi precedenti. In questo caso è necessario redigere una nuova perizia e versare l'imposta sostitutiva sul valore di riferimento all'01/01/2010. L'imposta versata sulla precedente rivalutazione può essere chiesta a rimborso (il Fisco lo ritiene possibile solo se non sono passati 48 mesi dall'effettuazione del pagamento).

PASTI E BEVANDE

Vedi: Mense, pasti e bevande

PERDITE DI ESERCIZIO

Art. 2446 – 2482-bis c.c. - *Riduzione del capitale per perdite.*

Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Il calcolo del terzo si fa per l'eccedenza della perdita rispetto a tutte le riserve esistenti in bilancio (Cass. 30.4.99; 23.3.93).

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Art. 2447 – 2482-ter c.c. - *Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.*

Se per la perdita di oltre 1/3, il capitale si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del capitale o la trasformazione della società.

RIPORTO DELLE PERDITE - Art. 84

Il riporto delle perdite viene così disciplinato:

Perdite conseguite nei primi tre periodi di imposta – Possono essere computate in diminuzione dal reddito dei periodi di imposta successivi senza alcun limite di tempo (**purché segnalato in Unico**), a condizione che i tre periodi di imposta riguardino gli esercizi che decorrono dalla data della costituzione e che l'attività produttiva a cui si riferiscano le perdite sia nuova.

I requisiti richiesti per il riporto delle perdite dovevano sussistere anche con riferimento alle perdite illimitatamente riportabili relative a precedenti periodi di imposta e non ancora utilizzate alla data del 4/7/2006. In assenza di detti requisiti le perdite potevano essere utilizzate, con le modalità previste dall'art. 84.1, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre l'ottavo.

Perdite conseguite dopo i primi tre periodi - Potranno essere compensate entro il quinto periodo di imposta successivo. In caso di esercizi inferiori all'anno (es. per liquidazione) ogni spezzone rappresenta un esercizio da conteggiare per il quinquennio. Se la liquidazione dura oltre il quinto periodo valido per il riporto, le perdite residue possono essere utilizzate in sede di conguaglio finale.

Coesistenza di perdite dei primi tre periodi e di esercizi successivi - Sembra logico ritenere che le perdite vanno compensate a fifo, con esclusione di quelle dei primi tre esercizi.

Proventi esenti - La perdita riportabile deve essere diminuita dei proventi esenti (con esclusione delle plusvalenze esenti di cui all'art. 87) che eccedono i componenti negativi non dedotti.

Reddito esente - Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile (dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2006).

Utile esente - Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per